

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Ai sigg. Clienti

Milano, 21 Febbraio 2024

Oggetto: Prospetto Doganale di Importazione Beni – ex Bolletta doganale

Con la presente Vi segnaliamo che a seguito dell'abolizione della bolletta doganale e della contestuale introduzione del prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di import (H1), si sono resi necessari alcuni chiarimenti relativamente al corretto momento a decorrere dal quale si possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle importazioni di beni.

Tale diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dal momento (“dies a quo”) in cui in capo all'acquirente si verifica la duplice condizione:

- dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale);
- del possesso di una valida fattura (requisito formale).

Per l'importatore nazionale diviene, dunque, essenziale comprendere in quale momento egli “entra in possesso” del prospetto di riepilogo doganale (ossia del documento che attesta l'avvenuta importazione dei beni).

L'esigibilità dell'imposta, invece, risulta essersi già verificata nel momento stesso in cui l'importazione ha luogo, vale a dire nel momento di accettazione della dichiarazione in Dogana ai sensi dell'art. 77 par. 2 del Regolamento Ue n. 952/2013 (Cass. n. 25891/2023).

Tornando al requisito del possesso di un valido documento di acquisto di importazione, si richiamano i primi chiarimenti, non del tutto risolutivi, forniti dalla prassi amministrativa, a seguito della soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale):

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

- **l'unico documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio "Gestione documenti - Dichiarazioni doganali" del sito dell'Agenzia delle Dogane;**
- non è possibile avvalersi, per l'esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417/2022).

Per le importazioni, il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione verrebbe a coincidere con il momento in cui è generato il prospetto contabile, della cui messa a disposizione l'acquirente nazionale è a conoscenza, fermo restando che per l'esercizio del diritto alla detrazione è essenziale anche l'annotazione nel registro Iva Acquisti, ex art. 25 del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417/2022 e principio di diritto n. 13/2021).

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti